



Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013";

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'articolo 23 *quater*, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTO il decreto interministeriale 31 gennaio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla normativa vigente, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Pa



Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a), del Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con il quale le funzioni nel settore ippico, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del citato decreto interministeriale 31 gennaio 2013, sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999, ai sensi del quale l'Unire *"contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi"*;

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Mipaaf e Società di corse ha chiarito che *"la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990. Si tratta, di un istituto che si inquadra nell'esercizio consensuale di funzioni pubbliche e che nei suoi tratti strutturali può mutuare i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, ma rimane entro uno schema organizzatorio di natura squisitamente pubblicistica"*;

VISTO che con il medesimo parere il massimo Organo consultivo ha altresì affermato che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *"si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli. Le tre voci in cui si scompone il contributo (corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO in particolare l'art. 12 della sopracitata legge, intitolato *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*, il quale prevede che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"*;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001 che riserva all'organo di governo delle amministrazioni pubbliche la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in coerenza con l'attuale assetto del settore al fine di garantirne la continuità, l'efficienza e la sostenibilità;

RITENUTO che, in tale ottica, il sistema di finanziamento alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi debba essere diretto a valorizzare e massimizzare il differente apporto che il singolo ippodromo, in ragione delle proprie diverse peculiarità, offre alla pubblica gestione del settore ed alla realizzazione degli obiettivi di stabilizzazione e rilancio del settore medesimo, sia in termini di competitività a livello nazionale ed internazionale, sia in termini di tutela e sviluppo economico, sociale ed occupazionale;

Pa



Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

RICONOSCIUTO necessario, in coerenza con detta finalità, procedere preliminarmente alla classificazione degli ippodromi in base alla funzione dagli stessi rivestita nell'ambito del sistema ippico e, quindi, alla istituzione del relativo ruolo;

RITENUTO pertanto che l'introduzione in via propedeutica del ruolo e della classificazione degli ippodromi sia strumentale sia alla programmazione dell'attività di corse che alla nuova regolamentazione del sistema di sovvenzioni alle società di corse, in quanto diretta a garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l'apporto di ciascun ippodromo all'esercizio della funzione pubblicitaria di gestione e sviluppo del settore ippico, l'attività di corsa a questo assegnata e la remunerazione conseguentemente riconosciuta;

RITENUTO, a tal fine, necessario provvedere preliminarmente all'individuazione di criteri che siano caratterizzanti del ruolo;

CONSIDERATO infine che la classificazione degli ippodromi e la loro collocazione nel ruolo, essendo basata, tra gli altri, su "parametri-obiettivo", potrà essere correttamente operata soltanto nell'anno 2017 sulla base dei risultati conseguiti nel prossimo esercizio;

POSTO che, sulla base delle premesse sopra richiamate, con decreto n. 4442 del 22/12/ 2015 sono stati definiti i "Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi";

TENUTO CONTO della nota n. 2387-27/01/2016- SCCLA- Y29PREV-P, acquisita al protocollo n.5839/2016 in pari data, con cui la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente al predetto n. 4442/2015, ha evidenziato un vizio parziale di incompetenza in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 3;

RITENUTO di doversi conformare alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con la richiamata nota 2387-27/01/2016 provvedendo allo stralcio dei commi 3 e 4 dell'art. 14 al fine di superare il vizio di incompetenza nei termini evidenziati in sede di controllo;

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni in favore delle società di corse titolari della gestione degli ippodromi inseriti nel calendario nazionale delle corse stabilito dal Ministero, previa classificazione degli stessi nel ruolo di cui al successivo art. 4.

Art. 2

Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato ad individuare i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999 nell'ottica della valorizzazione e della massimizzazione del diverso apporto che ciascun ippodromo può fornire, in ragione delle proprie peculiarità, alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del settore ippico, in particolare:



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

- incentivando le società di corse al miglioramento della qualità tecnico - organizzativa delle corse, delle strutture e dei servizi offerti, unitamente al conseguimento di risultati significativi in termini di raccolta delle scommesse ippiche;
- incentivando le società di corse al raggiungimento di detti risultati attraverso il collegamento agli stessi di una quota significativa del finanziamento.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alla sovvenzione le società di corse titolari della gestione degli ippodromi che siano stati inseriti nel calendario nazionale annuale delle corse.
2. Si intende per società di corse la persona giuridica che abbia ottenuto il riconoscimento ai sensi dei vigenti Regolamenti delle corse.

Art. 4

Istituzione del Ruolo degli ippodromi

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, gli ippodromi sono classificati nelle seguenti quattro categorie che ne costituiscono il ruolo:
 1. Ippodromi di rilevanza strategica
 2. Ippodromi di rilevanza istituzionale
 3. Ippodromi di rilevanza commerciale
 4. Ippodromi di rilevanza promozionale

Art. 5

Ippodromi di rilevanza strategica

1. Sono definiti ippodromi di rilevanza strategica gli ippodromi funzionali agli obiettivi di sviluppo del settore attraverso, in particolare, la realizzazione di corse di qualità e grandi eventi, contribuendo alla promozione e al prestigio dell'ippica italiana anche in un contesto internazionale.
2. Costituiscono caratteristiche peculiari degli ippodromi di rilevanza strategica:
 - storicità e disponibilità di impianti e di strutture di eccellenza con vocazione ad ospitare eventi ippici di elevato livello qualitativo, anche di richiamo internazionale, attestate dall'aver già ospitato "Grandi Premi";
 - disponibilità di strutture per l'allenamento di buon livello;
 - capacità di organizzare corse con un adeguato numero di cavalli partenti, tale da garantire l'appetibilità del "prodotto corsa" per il pubblico, anche ai fini della raccolta delle scommesse;



Al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

- affidabilità patrimoniale e capacità gestionali dei soggetti che gestiscono gli impianti di livello elevato.
3. In tale categoria sono collocati al massimo tre ippodromi per ciascuna delle discipline trotto e galoppo piano e un ippodromo per la disciplina del galoppo ad ostacoli.

Art. 6

Ippodromi di rilevanza istituzionale

1. Sono definiti di rilevanza istituzionale gli ippodromi funzionali agli obiettivi di promozione del settore in tutte le sue componenti tecniche, culturali, sportive e ricreative.
2. Costituiscono caratteristiche peculiari degli ippodromi di rilevanza istituzionale:
 - la disponibilità di impianti e strutture di elevato livello con vocazione a ospitare eventi ippici di buona qualità e di richiamo per gli operatori, attestata dall'aver già ospitato "Grandi Premi";
 - capacità di organizzare corse di qualità, con un adeguato numero di cavalli partenti, attrattive per gli operatori, gli scommettitori e il pubblico, assicurando livelli adeguati di raccolta delle scommesse sul campo ed sulla rete esterna;
 - affidabilità patrimoniale e capacità gestionali dei soggetti che gestiscono gli impianti di buon livello.

Art. 7

Ippodromi di rilevanza commerciale

1. Sono definiti di rilevanza commerciale gli ippodromi funzionali allo sviluppo dell'attività ippica in ambito locale nonché alla costruzione del palinsesto e alla raccolta delle scommesse.
2. Costituiscono caratteristiche peculiari dell'ippodromo di rilevanza commerciale:
 - disponibilità di impianti e strutture di medio livello;
 - capacità di organizzare corse che garantiscano una buona raccolta di scommesse.
 - affidabilità patrimoniale e capacità gestionali dei soggetti che gestiscono gli impianti di medio livello.

Art. 8

Ippodromi di rilevanza promozionale

1. Sono definiti di rilevanza promozionale gli ippodromi funzionali alla promozione del settore per la capacità di avvicinare differenti fasce di pubblico al mondo del cavallo e delle corse ippiche, con vocazione a ospitare eventi ippici nel periodo estivo.
2. Costituiscono caratteristiche peculiari degli ippodromi di rilevanza promozionale:
 - disponibilità di impianti con strutture di sufficiente livello;



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

- capacità di organizzare corse che garantiscano una buona raccolta di scommesse sul campo;
- affidabilità patrimoniale e capacità gestionali dei soggetti che gestiscono gli impianti di livello sufficiente.

Art. 9

Criteri per la collocazione nel ruolo

1. Ai fini della collocazione degli ippodromi nelle categorie individuate al precedente art. 4, si tiene conto dei seguenti ambiti e criteri generali, riportati ed esplicitati nell'Allegato 1 al presente decreto:
 - a. *Impiantistica*: valutazione delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell'attività ippica, ivi compreso l'allenamento, ed alla ricezione del pubblico; la valutazione è operata sulla base dei seguenti parametri:
 - dimensioni delle piste da corsa e aree ad ostacoli
 - presenza di impianto di illuminazione
 - qualità del sistema di ripresa televisiva delle corse
 - presenza di aree dedicate all'allenamento
 - strutture dedicate al pubblico
 - b. *Attrattività*: valutazione della capacità dell'ippodromo di attirare e fidelizzare il cliente (operatori, appassionati e scommettitori) attraverso l'organizzazione di corse di qualità; la valutazione è operata sulla base dei seguenti parametri:
 - numero di cavalli partenti
 - volume di scommesse raccolte sul campo e sulla rete esterna
 - numero dei Grandi premi.
 - c. *Affidabilità patrimoniale e capacità gestionali*: valutazione della capacità economico- patrimoniale accertata tramite prestazione di idonea cauzione a norma di legge e della capacità gestionale delle società di corse, attraverso l'adozione di politiche aziendali che introducano la cultura ippica associata alla cultura dei valori di impresa per un'ippica sostenibile nel tempo e competitiva con particolare attenzione alla qualificazione del personale impiegato ed al rispetto degli standard di qualità nazionali ed internazionali. La valutazione è operata sulla base dei seguenti parametri:
 - garanzie prestate
 - certificazione dei bilanci
 - bilancio sociale
 - organizzazione dell'ufficio tecnico



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 10 Disciplina del ruolo

1. La collocazione degli ippodromi nel ruolo è disposta con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI all'esito di procedura valutativa volta ad accertare il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 1 per ciascuna categoria del ruolo.
2. Il ruolo costituisce sistema dinamico all'interno del quale la verifica dei requisiti ai fini della permanenza nella categoria attribuita, ovvero per il passaggio ad altra categoria, è operata annualmente entro il 31 gennaio.
3. Le verifiche di cui al comma 2 sono effettuate dall'Amministrazione con riferimento ai dati relativi al precedente esercizio ovvero a quelli da ultimo rilevabili in base alla diversa tempistica prevista per i relativi adempimenti.
4. In relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 3, nell'ipotesi in cui i requisiti minimi del ruolo siano posseduti da un numero di ippodromi superiore al massimo stabilito, la selezione tra questi, ai fini della collocazione nell'una o nell'altra categoria, è effettuata sulla base dei migliori risultati conseguiti nell'ambito della attrattività, di cui al precedente art. 9, lettera b), e segnatamente con riferimento, nell'ordine, a: volume scommesse raccolte sul campo, numero cavalli partenti e scommesse raccolte sulla rete esterne.
5. Nell'ipotesi di subentro di una nuova società di corse nella gestione di un ippodromo già inserito nella programmazione ippica, la collocazione nel ruolo è operata all'atto del riconoscimento previa verifica dei requisiti di cui all'art. 9, lett. a) e c) confermandosi relativamente ai requisiti di cui alla lett. b) la classificazione già riconosciuta all'ippodromo medesimo.
6. Nell'ipotesi di domanda di riconoscimento di una società di corse che abbia la disponibilità di un ippodromo non inserito nella programmazione nazionale, l'Amministrazione valutata la proposta progettuale, in coerenza con i criteri previsti per la classificazione degli ippodromi e di quelli stabiliti per la costruzione del calendario, concede il riconoscimento ed assegna il ruolo.
7. La classificazione degli ippodromi nel ruolo incide sull'attività di corsa a questi assegnata nonché sulla remunerazione conseguentemente riconosciuta, coerentemente con i criteri riportati al successivo art. 12.

Art. 11 Sovvenzioni in favore delle società di corse

1. Il Ministero contribuisce al finanziamento delle società di corse per le attività inerenti all'organizzazione delle corse ippiche finalizzate alla selezione delle razze equine ed alla raccolta delle scommesse ippiche.
2. Il sistema di finanziamento degli ippodromi è stabilito in funzione del ruolo e secondo criteri generali coerenti con la definizione del ruolo medesimo; esso tiene conto in particolare sia di parametri quantitativi indicativi di costi, sia di parametri qualitativi indicativi di risultati e *performance*.



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 12

Criteria generali per l'erogazione delle sovvenzioni

1. La sovvenzione spettante a ciascun ippodromo si compone delle voci di seguito indicate:
 - A) Sovvenzione “impianti e organizzazione corse”, determinata, in linea con i criteri di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) ed i parametri di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a. valutazione complessiva delle caratteristiche degli impianti riferita sia alle strutture propriamente destinate allo svolgimento delle corse ippiche (piste da corsa e impianto di illuminazione) sia a quelle destinate alla ricezione del pubblico;
 - b. valutazione dei servizi di allenamento, riferita al dimensionamento degli impianti destinati all'allenamento ed alla consistenza numerica dei cavalli stanziali presso l'ippodromo;
 - c. valutazione dell'attrattiva riferita alla capacità dell'ippodromo di attirare e fidelizzare il cliente (operatori, appassionati e scommettitori) attraverso l'organizzazione di corse di qualità.
 - B) Sovvenzione “riprese televisive”: basata sulla valutazione delle caratteristiche dei sistemi di ripresa delle immagini delle corse utilizzati presso gli ippodromi, secondo l'adozione di un sistema di classificazione in fasce di qualità.
 - C) Sovvenzione “corse”: basata sulla valutazione dell'apporto fornito dalla società di corse alla raccolta delle scommesse, in rapporto al volume di gioco sul campo e sulla rete esterna nell'anno di riferimento.

Art. 13

Ammontare del contributo

1. La sovvenzione riconosciuta annualmente in favore delle società di corse è determinata nei limiti dello stanziamento definitivo di bilancio ed è ripartita tra le tre voci di cui alle lettere A, B e C del precedente art. 12 in modo che sia assicurata comunque la destinazione di un importo non inferiore al 65% alla erogazione del contributo impianti/organizzazione corse di cui alla lettera A del precedente art. 12.
2. Il sistema analitico di determinazione delle sovvenzioni è definito con successivo ed apposito provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI, secondo le seguenti modalità:
 - quantificazione della sovvenzione “impianti e organizzazione corse” sulla base del prodotto tra il punteggio attribuito a ciascun ippodromo, secondo valori graduali, in funzione delle valutazioni di cui al precedente art. 10 ed il valore economico attribuito a ciascun punto;
 - quantificazione della sovvenzione “riprese televisive” attraverso l'attribuzione a ciascuna fascia di un valore economico prestabilito in funzione delle giornate di corse effettivamente svolte;
 - quantificazione della sovvenzione “corse” in misura percentuale al volume di scommesse, interne ed esterne, raccolte dagli ippodromi.



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. L'ammontare delle sovvenzioni complessivamente corrisposte alla società non può superare i costi dalla stessa sostenuti nell'anno, rendicontati nei limiti e secondo le modalità stabilite con provvedimento del competente Ufficio PQAI VIII.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto, la collocazione degli ippodromi nelle categorie del ruolo è disposta con provvedimento del Direttore generale della direzione PQAI da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sulla base dei dati al 31.12.2016.
3. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero nella apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

On. Giuseppe Castiglione